CXXXIII SEDUTA

VENERDÌ 11 GIUGNO 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5358

Disegni di legge:

Richiesta di procedura d'urgenza 5358
Trasmissione 5358

« Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (*Così modificato*: « Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari ») **(359)** (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

BERTONE 5364, 5372, 5377
BRAITENBERG 5375, 5376
CALDERA 5358
CEMMI 5371
FORTUNATI 5359, 5364, 5379
GIACOMETTI 5378
LONGONI 5371, 5372
MERLIN Angelina 5373
RICCIO 5361
TOMÈ 5369
TRABUCCHI . . . . . 5360 e *passim*
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 5360 e *passim*
VANONI, *Ministro del bilancio* . . . 5365, 5378
ZOLI 5359, 5381

« Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo » **(523)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

BARACCO, *relatore* . . . . . *Pag.* 5383
DE LUCA Carlo 5383
GRAMEGNA 5382
LOCATELLI 5382
PIOLA 5382
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . 5383, 5384
ZOTTA 5384

Interpellanze:

Per lo svolgimento:

BUSONI 5387
PALERMO 5386
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . . . 5387

Interrogazioni:

Annunzio 5387

Mozioni:

Per la discussione:

PRESIDENTE 5386
LUSSU 5386
MINIO 5385
TOMÈ 5386
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . 5385, 5386

Relazioni:

Presentazione 5358

La seduta è aperta alle ore 9.

MOLINELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caron per giorni 1, Jannuzzi per giorni 1, Lorenzi per giorni 1, Ragno per giorni 1, Santero per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge e approvazione di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal primo al quarto » (574), di iniziativa dei deputati Nenni ed altri.

« Abolizione dell'imposta sulle rendite degli Enti di manomorta » (575);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (576);

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, ho ascoltato in questo momento le sue comunicazioni ed in modo particolare la comunicazione relativa alla trasmissione dall'altro ramo del Parlamento del provvedimento legislativo che ha abrogato la legge elettorale maggioritaria. Ritengo, dati gli impegni che ha assunto il Governo, che sia opportuno adottare la procedura di urgenza in questo ramo del Parlamento, perchè altrimenti non si riesce a capire come il Governo possa mantenere l'impegno di presentare entro il 15 luglio un nuovo disegno di legge in materia elettorale.

PRESIDENTE. L'urgenza è insita nella legge. Metto comunque ai voti la proposta del senatore Fortunati che per il disegno di legge n. 574 sia adottata la procedura d'urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Savarino sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952 » (192);

dal senatore Galletto sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950 » (558).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (*Così modificato:* « Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari) » (359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si è iniziata la discussione dell'articolo 8-*bis* proposto dalla Commissione. Deve ancora essere esaminato l'emendamento presentato dal senatore Sturzo.

Si dia anzitutto nuovamente lettura dello articolo 8-*bis*.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 8-*bis*.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40, lettera *a*) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Si dia ora lettura dell'emendamento del senatore Sturzo.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" L'imposta è anche ridotta del 25 per cento nei confronti di società per piccole industrie, il cui patrimonio non eccede il valore di 5 milioni " ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Ritengo che l'assenza del senatore Sturzo equivalga al ritiro dell'emendamento tanto più che ieri il senatore Riccio comunicò che il senatore Sturzo aveva dichiarato di ritirarlo...

PRESIDENTE. Ma si trattava di un altro emendamento.

ZOLI. Va bene, comunque so di poter interpretare il pensiero del senatore Sturzo nel ritenere che la sua intenzione fosse di ritirare tutti gli emendamenti. Ad ogni modo, ritengo che questo emendamento non possa non essere respinto per una ragione direi di carattere tecnico. Il carattere della legge è quello di automatismo, cioè la legge si applica alle società senza una indagine su quello che è l'oggetto. Ora quando in un articolo si dice che l'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti di società per piccole industrie, evidentemente si demanda all'ufficio non più semplicemente l'accertamento automatico dell'esistenza delle condizioni di capitale quali sono previste dalla legge, ma si demanda l'accertamento dell'oggetto della società, o meglio dell'attività effettiva della società, quindi da questo primo punto di vista l'emendamento non è accoglibile. Ma non è accoglibile per un secondo motivo: come è stato detto ripetutamente, lo scopo della legge è quello di evitare che sotto l'aspetto formale piccole società coprano organismi finanziari di maggiore portata. Ora domando se è possibile concepire seriamente una società sotto forma di anonima con un patrimonio di 5 milioni. Evidentemente in questo caso si è di fronte ad una apparente società, ma nella realtà è qualcosa di diverso.

Quindi per questo motivo ritengo che, votando questo emendamento, si andrebbe contro quello che è il sistema della legge e invito il Senato, certo di non fare dispiacere al senatore Sturzo, a volerlo respingere.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Avendo assistito alle discussioni in Commissione, posso dire che lo spirito dell'emendamento del collega Sturzo non è affatto quello indicato dal senatore Zoli. Che l'espressione formale dell'emendamento possa aver tradito il pensiero lo ammetto. Ma è certo che il collega Sturzo non voleva fare alcuna concessione di alcuna natura a quei tipi particolari di società a cui, in più riprese, nella discussione in corso, con un certo semplicismo, ci si è richiamati.

Il collega Sturzo in Commissione ha fatto presente la necessità di tener conto che nel tessuto produttivo del nostro Paese ed in particolare — egli riteneva — nel tessuto produttivo delle regioni meridionali ed insulari, vi erano effettivamente delle strutture di società, piccole e medie, nei confronti delle quali il trattamento fiscale non poteva essere equiparato a quello da usarsi nei confronti delle altre società.

Da questo punto di vista, pur riconoscendo che il riferimento al patrimonio non ha in realtà la portata che probabilmente il collega Sturzo voleva assegnare alla sua proposta;

pur rilevando che anche la qualificazione data, nel contesto del disegno di legge, di piccole industrie, è impropria, ma tenendo conto della volontà del collega Sturzo, noi dichiariamo che voteremo a favore dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo parere su questo emendamento.

TRABUCCHI. La maggioranza della Commissione è contraria all'accoglimento di questo emendamento. Io credo di non dover aggiungere molte cose a quelle che ha detto il senatore Zoli; vorrei solo ricordare ai colleghi che quando si fa una norma di legge bisogna pensare anche a quella che è la normale reazione del cittadino, e quindi del contribuente se si fa una norma di legge fiscale.

Ora, domanderei ai colleghi, anche dell'altra parte, che piacere avrebbero di veder pullulare, accanto alle aziende che loro combattono, una serie infinita di piccole società con un capitale di cinque milioni per l'esercizio di tutte le attività nelle quali si frazionerebbe ogni grande società. Noi daremmo incitamento, con questo emendamento, contro la stessa volontà del proponente, al crearsi di società che potremmo dire apertamente fittizie e apertamente di comodo, per sfuggire all'imposizione.

Non possiamo onestamente pensare ad approvare un emendamento di questo genere. Quella limitazione di capitale che è stata approvata per le cooperative, aveva una sua base nella specifica costituzione delle cooperative stesse, che non possono crearsi così facilmente come le altre società, con la bacchetta magica. Le società di capitali si possono creare con molto minore difficoltà di quella a cui si può andare incontro per creare... le persone fisiche. (*Ilarità*). Adottando l'emendamento in parola, avremmo, ripeto, come conseguenza la suddivisione generale delle società di grandi capitali in una serie di piccole società per le singole frazioni di attività commerciale o industriale.

Credo questo sia veramente un argomento per il quale possiamo serenamente rifiutare l'approvazione della proposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con le considerazioni che hanno svolte qui sia il senatore Zoli, sia il senatore Trabucchi per la Commissione.

Devo dire soprattutto che il criterio di discriminazione relativo al capitale non sempre regge ai fini fiscali, perchè vi sono moltissime piccole società, piccole dal punto di vista dell'entità del capitale e che viceversa svolgono affari di parecchi miliardi attraverso i conti correnti dei soci o attraverso i finanziamenti dall'esterno. Non credo quindi possibile accettare l'emendamento del senatore Sturzo. Ritengo che le osservazioni dei senatori Zoli e Trabucchi siano degne di ogni considerazione, e soprattutto mi soffermo sull'esigenza di evitare che si introducano ulteriori distinzioni analitiche in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8-*bis*, proposto dal senatore Sturzo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8-*bis* proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Riccio, De Giovine, Di Rocco, Ceschi, Vaccaro, De Luca Angelo, Ferrari, Jannuzzi e Ciasca, è stato proposto un articolo 8-*ter*. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 8-*ter*.

L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Il senatore Riccio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICCIO. Onorevoli senatori, dopo l'adesione anticipatamente data dalla Commissione e dal Governo a questo emendamento, a cui ha aderito anche il senatore Sturzo, nel ritirare il suo emendamento al primo comma dell'articolo 8, credo che bastino poche parole per raccomandarne l'approvazione, tanto più che esso si restringe in limiti ben modesti per il beneficio che concede alle categorie cui si riferisce.

L'emendamento ha un'origine remota nello stesso ordine del giorno Sturzo approvato all'unanimità dal Senato, un'origine prossima nell'emendamento, poi ritirato, che portò la firma del senatore Sturzo, e vuol rappresentare un punto d'incontro tra opposte esigenze, mantenendosi in limiti modesti per i benefici previsti.

L'ordine del giorno Sturzo favoriva principalmente la costruzione di nuovi impianti e la trasformazione di quelli esistenti, era ispirato ad un concetto di favore del risparmio, in definitiva, specie quando questo risparmio è indirizzato a nuovi investimenti.

Ora, in questo concetto si mantiene anche il mio emendamento, e se quello del senatore Sturzo, che è stato ritirato, era abbastanza più ampio, perchè riguardava ambedue le aliquote delle imposte e per una percentuale maggiore e non aveva limiti nel tempo, questo invece riduce a 5 anni il beneficio e lo restringe solo a quella parte dell'imposta che riguarda il 15 per cento e non anche il 0,75 per cento.

Dovrei fare infine l'augurio — anche a nome del senatore Sturzo, che me ne ha dato incarico — che questi 5 anni al loro scadere ci trovino ancora qui per approvarne una proroga, in quanto lo stesso senatore Sturzo con me ritiene che sarebbe stato meglio non restringere la durata del beneficio al quinquennio ma fissarla perlomeno in un decennio, come si velativa a impianti di nuova costruzione o ad ampliamenti di impianti per le zone depresse.

Per queste ragioni credo che l'emendamento possa riscuotere l'unanimità dei consensi da parte del Senato.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione ed il Governo hanno già espresso nella seduta di ieri il loro parere favorevole, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura degli articoli dal 9 al 13-*bis*, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

MOLINELLI, *Segretario*:

CAPO IV.

Accertamento, riscossione e penalità.

Art. 9.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonchè l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. In tal caso l'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento, l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'articolo 8 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

(*È approvato*).

Art. 11.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

(*È approvato*).

Art. 13-*bis*.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge.

Possono chiedere di essere iscritti nell'albo le società ed enti che rispondono al requisito indicato alla lettera *a*) del citato primo comma dell'articolo 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera *d*), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *b*) e *c*). Il requisito indicato alla lettera *d*) non è richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla società od ente.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società o ente interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

Le società ed enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonchè le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari può svolgere, anche se richieste dal Ministero delle finanze, le ispezioni presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 8.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I senatori Trabucchi, Piechele, Spagnolli, Bussi, Braccesi e Vaccaro hanno presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 13-*ter*.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 8-*ter* della presente legge, i requisiti che

le società cooperative siano rette con i princìpi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 36 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Siccome il voto di ieri sulle cooperative rende necessaria una piccola modificazione di questo articolo perchè altrimenti non concorda più col testo adottato dal Senato, domanderei, se fosse possibile, di passare alla discussione dell'articolo 14 in modo che io abbia il tempo di stendere un nuovo articolo 13-*ter* che vada d'accordo con il testo degli articoli già approvati. Per non deliberare un testo che non corrisponde più a quello che il Senato ha approvato, là dove nell'articolo aggiuntivo si parla dei requisiti richiesti per le cooperative bisogna aggiungere: « i requisiti richiesti dagli articoli 8-*ter* ecc. », che sono stati mutati rispetto al progetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'articolo 13-*ter* proposto dai senatori Trabucchi ed altri resta allora accantonato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

TITOLO II.

Imposta sulle obbligazioni.

Art. 14.

Le società, gli enti e le associazioni indicate all'articolo 1, sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3.

Le società, gli enti e le associazioni tenuti al pagamento dell'imposta, hanno facoltà di rivalsa anche per le obbligazioni già emesse.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società od ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della società od ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta alla metà nei confronti delle obbligazioni emesse da società ed enti indicati negli articoli 8 e 9 della presente legge e ad un quarto per le cartelle fondiarie.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo, dai senatori Fortunati, Minio, De Luca Luca, Giustarini, Zucca, Gavina, Voccoli, Marzola, Asaro, Giacometti e Molinelli, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine al primo comma, il periodo seguente:

" L'imposta non si applica alle obbligazioni emesse dalle Regioni, Provincie e Comuni, nonchè a quelle parificate per legge alle cartelle di credito comunale e provinciale, emesse dalla Cassa depositi e prestiti " ».

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI. La maggioranza della Commissione è contraria all'approvazione di que-

sto emendamento perchè la norma di cui all'articolo 14 è una norma di natura generale e non si vuole che siano fatte eccezioni che poi potrebbero essere estese ad una infinità di altri titoli emessi da Enti che richiederebbero probabilmente le stesse concessioni. Il Senato finirebbe molto probabilmente così con lo svuotare completamente la norma dell'articolo 14. Le obbligazioni emesse da Regioni, Provincie e Comuni, sono in quantità assolutamente trascurabile. Quanto a quelle parificate per legge alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti dobbiamo dire che anche per queste si farebbe un trattamento eccezionale che non è affatto giustificato, in relazione ad altri titoli che pure si emettono ed anzi in maggior quantità vengono emessi per mutui proprio agli enti locali. Sappiamo anche che molte cartelle, pareggiate a quelle di credito comunale e provinciale, non sono destinate soltanto a mutui ai Comuni, alle provincie e alle regioni. Bisognerebbe allora giungere ad un sindacato effettivo delle singole obbligazioni in relazione allo scopo per cui furono emesse. Ma questo è assolutamente impossibile perchè le cartelle che devono circolare in Borsa devono essere tutte uguali, quando unico è l'istituto di emissione ed uguali sono le condizioni per cui furono emesse.

Si ritiene pertanto che l'imposta debba essere pagata da tutti. Nello stesso articolo 14 si deve stabilire una riduzione a metà per le obbligazioni emesse dagli enti indicati dagli articoli 8 e 9 del disegno di legge e ad un quarto per le cartelle fondiarie. Queste riduzioni favoriscono effettivamente le operazioni che in linea generale meritano un trattamento di favore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con le osservazioni del senatore Trabucchi. L'emendamento esonererebbe dall'imposta, oltre che le cartelle emesse dai Comuni e dalle Provincie, anche quelle emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dall'I.R.I. Le esenzioni di queste ultime obbligazioni verrebbero a suscitare sperequazioni verso altri enti, come l'I.M.I., mentre l'emendamento Braitenberg, relativo alle cartelle fondiarie, verrebbe ad accentuare questa sperequazione.

È evidente invece, come ho replicatamente affermato a proposito degli altri emendamenti, che è essenziale per noi di dare alla legge un contenuto preciso e chiaro, onde evitare il più possibile ulteriori discriminazioni e differenziazioni.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Prego l'onorevole Presidente di voler sospendere la votazione sull'articolo 14 e sugli emendamenti relativi, per vedere se si può trovare un accordo sulla base di un nuovo testo che risolva i problemi connessi alla questione sollevata col nostro emendamento.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Vorrei chiedere al Governo il suo pensiero intorno al quesito se siano da trattarsi allo stesso modo le obbligazioni già emesse e quelle che si emetteranno successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Bisogna considerare infatti che le obbligazioni in corso, nella loro totalità, furono emesse con la clausola della esenzione da qualsiasi imposta presente e futura. Fino ad ora l'imposta di negoziazione riguardante queste obbligazioni fu sempre corrisposta, senza nessuna rivalsa, dalle società che avevano emesse le obbligazioni.

Ove si adotti il principio che le società hanno diritto di rivalsa verso il portatore delle obbligazioni, se non si porta alcuna distinzione fra le cartelle già emesse e quelle da emettere, la conseguenza sarà che tutti i possessori di obbligazioni, che le acquistarono con l'espressa condizione dell'esenzione da ogni imposta, verrebbero ad essere gravati da un onere dal quale furono espressamente esentati, e viceversa le società che fino ad ora erano tenute a pagare l'imposta di negoziazione, che viene soppressa e surrogata da questa, verrebbero ad essere esonerate da un'im-

posta che hanno sempre pagato. Faccio presente, per citare un caso specifico, che per quanto riguarda il Consorzio di opere pubbliche, vi è la legge 2 settembre 1919 che dispone testualmente: « Le obbligazioni emesse dal Consorzio per le opere pubbliche sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette solo al bollo di centesimi 10 per ogni titolo, rimanendo esenti da ogni altra imposta presente e futura ».

Ora l'assoggettare queste cartelle, che sono tutelate da una legge specifica, ad una imposta, è abolire quella legge. Se si vuol fare questo, lo si dica chiaramente e si dica che l'imposta che finora fu pagata dalle società potrà essere pagata dai portatori delle obbligazioni. Non so se questo sia il pensiero del Senato; il mio pensiero, a titolo personale, è che l'imposta di negoziazione, essendo sempre stata pagata dalle società senza rivalsa sui portatori privati delle obbligazioni, non sembra possibile riversare su questi l'imposta che sostituisca quella di negoziazione, in violazione anche di un fatto contrattuale di esenzione. Mi riservo quindi di presentare, al momento opportuno, apposito emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bertone, il Governo risponderà al suo quesito quando si riprenderà l'esame dell'articolo 14, che per il momento — non essendovi osservazioni — resta accantonato, secondo la proposta fatta dal senatore Fortunati.

Passiamo all'articolo 14-*bis* proposto dalla Commissione.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Vorrei pregare di tener presente che questo articolo dovrebbe essere coordinato con l'articolo 14, nel caso che quest'ultimo dovesse essere approvato nel testo attuale. Infatti nell'articolo 14-*bis* si parla di valori nominali, mentre nell'articolo 14 si dice che per le obbligazioni si assume la media dei prezzi di compenso di Borsa. Quindi all'articolo 14-*bis* si dovrà dire: « il valore nominale o il prezzo di compenso di Borsa ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, anche l'articolo 14-*bis* resta per il momento accantonato.

Sugli articoli da 15 a 23 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

TITOLO III.

Termini per la dichiarazione unica delle società ed enti.

Art. 15.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato articolo 8 è ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato articolo 13 è ridotto a cinque mesi.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nel precedente articolo, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nel precedente articolo siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 17.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'articolo 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle

risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

(*È approvato*).

Art. 18.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 14 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-1954. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

(*È approvato*).

Art. 19.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 17, primo comma, e 18 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 16.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 15.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 17, secondo comma e 18.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

(*È approvato*).

TITOLO V.

Modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Art. 20.

Dal 1° gennaio 1954, cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

(*È approvato*).

Art. 21.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in Borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

È abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni pri-

ma della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

(*È approvato*).

Art. 23.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonchè le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro o ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società od ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che siano preventivamente autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 24.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

PRESIDENTE. I senatori Trabucchi, Piechele, Spagnolli, Bussi, Braccesi e Vaccaro hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" Sono pure dovute nella misura fissa minima le imposte di registro e ipotecarie per le modificazioni statutarie che siano deliberate ento il 31 dicembre 1954 dalle società cooperative, di cui al n. 1 dell'articolo 3 della presente legge, esclusivamente per adeguarsi ai requisiti della mutualità o per prevedere espressamente le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRABUCCHI. È semplicemente una facilitazione: siccome abbiamo stabilito che gli statuti delle cooperative debbono avere particolari caratteristiche, si dà la possibilità che i mutamenti statutari siano soggetti a tassa fissa per rendere possibile l'applicazione della legge senza gravami per le società.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Trabucchi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Caldera e Merlin Angelina hanno presentato un articolo 24-*bis*. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24-*bis*.

Le società di fatto, o comunque irregolari, perseguenti fini sportivi o aventi scopo di beneficenza o di assistenza, per le quali sia scaduto il termine stabilito dallo statuto o dall'atto costitutivo, senza che ne sia stata deliberata la proroga, potranno provvedere a regolarizzare la propria costituzione mediante atto soggetto ad imposta di registro o ipotecaria nella misura fissa minima, purchè la deliberazione sia presa entro il 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. Un articolo 24-*bis* è stato proposto anche dal senatore Tomè. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24-*bis*.

Le società cooperative di lavoro, di consumo, di manipolazione, di trasformazione di prodotti agrari, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi nelle forme e fruendo delle agevolazioni tributarie previste nei precedenti articoli 23 e 24, purchè i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. I senatori Caldera e Merlin Angelina hanno però rinunciato al loro emendamento ed hanno aderito, insieme con il senatore Papalia, a quello proposto dal senatore Tomè, al quale hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « termine di durata » le seguenti: « e le società di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti attività esclusivamente sportive, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza ».

Il senatore Caldera ha facoltà di illustrare la modificazione proposta all'emendamento Tomè.

CALDERA. Ho creduto opportuno, insieme con i colleghi Merlin e Papalia, inserire questo inciso nell'emendamento proposto dal senatore Tomè per completare e caratterizzare meglio la materia; siamo per vero in tema di sanatorie di certe irregolarità nelle quali sono incorsi taluni sodalizi durante un periodo non breve di tempo. È da notare che venti, trenta, cinquanta anni fa, quando non era ancora regolarizzata la posizione di certe unioni di persone, parecchie di queste ultime si univano, e si davano un atto costitutivo, e qualche volta anche uno statuto; ciò perchè l'intento fosse perseguito effettivamente e l'attività svolta in proposito fosse effetivamente concreta. Ma, dopo le nuove disposizioni regolanti le società di fatto, che imponevano la regolarizzazione di quelle per le quali era scaduto il termine della durata, molti di questi sodalizi non hanno osservato, per varie ragioni, l'obbligo, e perciò si trovano in condizioni irregolari, tanto più che molte di queste piccole società hanno speso dei denari per costruirsi allora un locale o due locali come sede sociale, sede che accoglieva i soci e dove si prendevano tutte le iniziative per potenziare lo sport oppure quella mutua assistenza che si concretava in beneficenza per i minori o le vedove dei soci.

Siccome, dicevo prima, siamo in materia di sanatoria, io credo che sia veramente utile introdurre, dopo la scadenza del termine, l'inciso letto dal senatore Segretario nel senso che le dette società debbano perseguire esclu-

sivamente scopi sportivi o scopi di beneficenza, pertanto non speculativi.

Ascoltando le parole dette ieri dall'onorevole Ministro nel rispondere a qualche collega che era intervenuto, mi sono segnato queste precise parole: « Questa è una legge che ha un'enorme importanza fiscale nel senso della perequazione, per quanto è possibile »; ho segnato anche la seconda parte della dichiarazione dell'onorevole Ministro: « è di grande interesse per le entrate dello Stato ».

Ora, noi non dobbiamo dimenticare nessuna fonte di reddito per l'erario: dove è possibile prendere, dobbiamo prendere con giustizia. Se noi accordiamo un termine per regolarizzare queste società di fatto comunque irregolari, noi portiamo un contributo all'erario, giacchè la regolarizzazione comporta indubbiamente l'introito da parte dell'erario della tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi. Mi diceva ieri l'onorevole Sottosegretario che probabilmente molte di queste società non regolarizzeranno la loro posizione, e può darsi che non la regolarizzino; ma supponiamo che vi siano due o tremila di queste società in Italia; nella mia città ve ne sono cinque o sei in queste condizioni, che potranno apportare un beneficio economico all'Erario, qualunque sia la cifra apportata, e senza dispendio, perchè l'esecuzione e l'applicazione della legge è esercitata da parte degli enti incaricati dallo Stato di esigere. Noi portiamo un contributo in tal modo che sarà quindi notevole.

Per questo motivo, se non volessimo accogliere questo emendamento, faremmo sfuggire un settore di contribuenti che sono pronti a versare delle somme che possono essere modeste, ma qualche volta possono essere anche di un certo rilievo.

Credo perciò che tanto la Commissione quanto l'onorevole Ministro, giacchè si tratta essenzialmente di sanare una situazione irregolare e di apportare un utile allo Stato, potranno accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo da lui proposto.

TOMÈ. Le osservazioni svolte dal collega Caldera relative ai sodalizi sono approvabili; le stesse considerazioni valgono *a fortiori* per le società cooperative.

Specialmente le società cooperative di minore importanza, come quelle agricole, costituite da numerosi soci, dopo una regolare costituzione vengono a trovarsi, col decorso degli anni, quasi inconsapevolmente in posizione di irregolarità perchè nessuno si ricorda della scadenza del termine di durata; ed anche vi è difficoltà di riunire assemblee sufficientemente numerose per deliberare con le maggioranze di legge.

In occasione e in dipendenza del disegno di legge che stiamo approvando, indubbiamente sorgerà l'opportunità di trasformazioni sociali. È probabile che si pervenga a quella strutturazione giuridica che è più pertinente alla finalità di carattere economico-sociale propria alle singole cooperative. Vedremo probabilmente società cooperative oggi a responsabilità limitata trasformarsi in società in nome collettivo, o viceversa. Certo è che si va iniziando un periodo di vita nuova, nel campo societario. È quindi opportuno che offriamo, anche e specialmente alle società cooperative, la possibilità di regolarizzarsi con oneri ridotti. Diversamente le porremmo in situazione di svantaggio in confronto delle altre società regolarmente costituite a cui è consentito di potersi fondere e trasformare con notevoli agevolazioni fiscali in forza degli articoli 23 e 24 che abbiamo testè approvato.

La regolarizzazione è pregiudiziale alla possibilità di fornire dei benefici consentiti dai predetti articoli.

Queste sono le ragioni per cui faccio viva istanza al Senato perchè voglia approvare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento Tomè e sulla modificazione ad esso proposta dai senatori Caldera ed altri.

TRABUCCHI. La Commissione è favorevole sia all'emendamento Tomè che alla modificazione proposta dal senatore Caldera.

In via di massima, i termini per la sistemazione delle società che hanno cessato di esistere per scadenza di termini non dovrebbero essere più riaperti, perchè sono stati già concessi termini di tolleranza per il passato e

quindi sarebbe stato giusto che le società, che sono già cessate, si fossero messe regolarmente a posto e quelle che non hanno provveduto oggi pagassero la tassa di registro per sistemarsi. È vero però che ci sono due logiche eccezioni, per le quali è giusto che sia concesso ancora questo piccolo termine: quella prevista dal senatore Tomè, riguardante le cooperative con tanti soci, che non sempre erano in regola anche col registro soci, che non avevano provveduto a denunciare le successioni, che non hanno avuto talvolta la possibilità di convocare numerose assemblee; e quella prevista dal collega Caldera per quelle società che gli stanno tanto a cuore (e che starebbero a cuore anche a me se non dovessi parlare a nome della Commissione), cioè quelle società perseguenti fini sportivi o aventi scopo di beneficenza o di assistenza, che non hanno pensato a regolarizzare la loro posizione in vista della scadenza dei termini, perchè al lato giuridico formale in quelle società non pensa nessuno. Diamo in questo modo un ulteriore termine di tolleranza per questi casi eccezionali; la Commissione nella sua maggioranza è favorevole proprio in relazione allo specifico fine in vista del quale soltanto può essere concepibile violare una volta tanto anche una norma che ci eravamo assolutamente prefissi di non violare più: quella di non riaprire dei termini già scaduti.

Concludendo, la Commissione è favorevole, tenuto conto proprio delle particolarissime situazioni, di cui nel testo proposto si tratta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è d'accordo, sia per l'articolo aggiuntivo del senatore Tomè sia per l'emendamento presentato dai senatori Caldera ed altri. Il Governo ritiene utile che la sanatoria sia consentita ed accetta quindi sia l'emendamento Tomè che l'emendamento Caldera.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 24-*bis* proposto dal senatore Tomè, quale risulta in seguito alla modificazione suggerita dai senatori Caldera ed altri.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24-*bis*.

Le società cooperative di lavoro, di consumo, di manipolazione, di trasformazione di prodotti agrari, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata, e le società di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti attività esclusivamente sportive, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi nelle forme e fruendo delle agevolazioni tributarie previste nei precedenti articoli 23 e 24, purchè i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo aggiuntivo, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 25.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni è dovuta nella misura seguente:

a) se il valore non sia superiore a lire un milione, 2 per cento;

b) se il valore supera il milione, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere *a*)

e *b*) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000 lire 20; per ogni 1.000 lire in più lire 10.

PRESIDENTE. Il senatore Cemmi ha proposto di sostituire il testo delle lettere *a*) e *b*) con il seguente:

« *a*) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;

b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento; ».

Il senatore Cemmi ha facoltà di svolgerlo.

CEMMI. L'articolo 25 porta un'innovazione all'attuale sistema delle imposte di registro, perchè introduce anche in questo particolare tipo di imposta la tassazione per scaglioni. Si potrebbe osservare che anche l'attuale legge di registro prevede gli scaglioni, ma quello attualmente previsto è di sole cinquemila lire, per cui di fatto è assolutamente inoperante. Ora in armonia con tutto il nostro sistema fiscale (vedi per esempio l'imposta di successione, altro tipo di imposta indiretta sui trasferimenti di ricchezza), per cui, stabilito lo scaglione di valore, l'imposta si applica per scaglioni, ritengo che il mio emendamento rientri in questa prassi costante fiscale. D'altra parte anche la legge di registro in vigore fino al 1949, si ispirava proprio al principio della tassazione per scaglioni. Questo mio emendamento tende anche ad evitare la moltiplicazione degli atti di trasferimento, perchè, quando il valore del contratto supera il milione, il contribuente ed il professionista sono, direi, portati a stipulare due atti anzichè un atto solo. Servirebbe quindi a semplificare il lavoro degli uffici e l'esercizio delle attività professionali inerenti al trasferimento dei beni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento. Nè nella discussione generale nè successivamente è stato messo in chiaro come, con l'articolo 25, si è fatto un grande passo in favore dell'economia italiana riducendo le tasse (di registro e ipotecarie) fondamentali, quella sul trasferimento dei beni immobili, addirittura dal 12 + 2 per cento al 5+2 per cento, cioè dimezzando l'onere tributario; con la proposta si è fatto — ripeto — un passo grande per rendere più facile la circolazione dei beni immobili, qui si fa un ulteriore passo, perchè in tutte le piccole vendite se lo scaglione fino ad un milione è assoggettato soltanto alla tassa del 2+2 per cento, si porta una nuova riduzione.

La Commissione vuole sottolineare questo fatto perche la Nazione comprenda che il potere legislativo tende continuamente a venire incontro ai contribuenti con la riduzione delle aliquote in modo da rendere possibile una corrispondenza fra valore reale e denuncie, al fine di rendere inutile tutto il contenzioso di accertamento, che, dopo queste riduzioni, sarebbe veramente deplorevole dovesse sopravvivere, data la manifestazione di buona volontà che il potere legislativo sta dando.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con quanto ha dichiarato testè il senatore Trabucchi. L'emendamento del senatore Cemmi tende inoltre a dare un leggero correttivo di progressività all'imposta con una sorta di abbattimento alla base, che può essere utile.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Cemmi, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Longoni ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo in esame il seguente comma: « La imposta globale sul trasferimento di beni per successione è soppressa ».

Il senatore Longoni ha facoltà di illustrarlo.

LONGONI. Le argomentazioni addotte a giustificazione dell'emendamento furono da me

esposte nella seduta di venerdì; voglio qui solamente riassumerle, perchè certamente sono presenti alla mente di tutti.

Fui incoraggiato alla presentazione di questo emendamento dal fatto che il Consiglio dei ministri, in una prima stesura del provvedimento in esame, aveva deciso di includere la soppressione dell'imposta globale sulle successioni. Evidentemente per giungere ad una simile decisione erano state vagliate le conseguenze sociali e fiscali del provvedimento. Questo toglierebbe di mezzo molto utilmente parecchie società, non poche delle quali immobiliari, fittizie, che sono state costituite con sacrificio e con molestia degli stessi soci, proprio per evitare il gravame delle imposte di successione. La scomparsa di queste società libererebbe il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici distrettuali da grande mole di lavoro riguardante l'esame degli statuti, la correzione dei medesimi, l'esame dei bilanci fittizi, l'accettazione delle cariche e la rinunzia delle cariche, e via dicendo. Il personale potrebbe così dedicarsi vantaggiosamente ad altre attività: ho in mente in modo particolare le gravi esigenze derivanti dall'accertamento dei danni di guerra, settore in cui vi è grave difetto di personale.

Soggiungo poi, che dal momento che in questa seconda parte del disegno di legge si è stabilito un sollievo per l'imposta sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso, non vi è alcuna ragione perchè non si adotti lo stesso criterio per il trattamento fiscale dei trasferimenti a causa di morte. In tal modo sarebbero anche facilitate le disposizioni benefiche testamentarie che trovano in questa duplice imposta, che sale fino al 54 per cento, un ostacolo alla loro espansione.

Queste sono le ragioni, per le quali ritengo che dovrebbe essere accolta la mia istanza, senza ricorrere ad un rinvio al fine di provvedere con apposita disposizione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

BERTONE. La Commissione, tanto per l'emendamento Longoni come per l'emendamento della onorevole Merlin all'articolo 26, ritiene che vi sono seri fondamenti di ragionevolezza, non solo per i motivi già esposti, ma perchè il problema è stato ampiamente esaminato in sede di Commissione. Senonchè non credo che sia questo il luogo per introdurre tale modificazione, che, riguardando l'imposta di successione, troverà la sua più logica sede in un provvedimento di più ampia organicità che è allo studio, relativo alla imposta sulle successioni.

La Commissione ritiene pertanto che questi emendamenti non siano da accogliersi, nella sede attuale.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anche per ragioni di bilancio, oltre che per varie altre considerazioni, come quelle esposte testè dal presidente della Commissione, il Governo è contrario all'emendamento Longoni, in attesa di potere eventualmente inserire la modificazione auspicata in un riordinamento totale dell'imposta di successione.

Lo stesso debbo dire per quanto riflette l'articolo 26-*bis* proposto dall'onorevole Merlin Angelina.

PRESIDENTE. Senatore Longoni, mantiene l'emendamento?

LONGONI. Se la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro deve intendersi come un preludio al riordino della materia, credo opportuno ritirare l'emendamento, perchè non vorrei farlo bocciare in questa sede. Raccomando vivamente che la promessa dell'onorevole Ministro sia seguìta dalla realtà e che non si tratti di un rinvio *sine die*.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25 nel testo emendato.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 25.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e

successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;

b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000 lire 20; per ogni 1.000 lire in più lire 10.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 26.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario, si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

« Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

« Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole Merlin Angelina ha proposto un articolo 26-*bis*. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 26-*bis*.

Le imposte di successione, di donazione e globale patrimoniale sono ridotte, per i figli adottivi, nella misura pari a quella dovuta, nelle successioni legittime e testamentarie, da genitori a figli legittimi e viceversa.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pareva che il mio emendamento aggiuntivo fosse giustamente collocato in questo disegno di legge che si propone di modificare il criterio informativo del nostro sistema tributario, in quanto in effetti non si tiene conto di una ingiusta vessazione fiscale che grava sui figli adottivi in materia di successione e di adozione. Tuttavia mi arrendo alle considerazioni che sono state qui fatte dall'onorevole Ministro nei riguardi dell'emendamento proposto dal senatore Longoni. Io però, a differenza del senatore Longoni, pur ritirando per il momento questo emendamento, non mi propongo di attendere dall'onorevole Ministro che egli faccia una legge *ad hoc* per ovviare a tutti gli inconvenienti che ci sono in materia di successione, ma mi riprometto di presentare un disegno di legge unitamente ad altri colleghi della mia parte, sperando di trovare quella comprensione, anzi quella buona volontà, che l'onorevole Ministro delle finanze ha dimostrato quando si è trattato di negare l'accettazione dell'emendamento mio e di quello del senatore Longoni.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Merlin Angelina è allora ritirato.

Si dia lettura degli articoli successivi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 27.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in qualunque delle ipotesi contemplate nel predetto articolo.

(*È approvato*).

Art. 28.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera *a*) della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera *b*) della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni - imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella *E* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato *A*, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tadiffa allegato *A* ».

(*È approvato*).

Art. 30.

Le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27 e 28 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

Disposizioni finali.

Art. 31.

La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I.N.A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le

erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

(*È approvato*).

Art. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora riprendere l'esame dell'articolo 13-*ter* proposto dai senatori Trabucchi ed altri, nonchè degli articoli 14 e 14-*bis*, che sono stati accantonati.

Si dia lettura del nuovo testo dell'articolo 13-*ter*, concordato fra i presentatori dell'emendamento, la Commissione e il Governo.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 13-*ter*.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge, i requisiti che le cooperative siano rette con i princìpi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo ora all'articolo 14. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si era iniziata la discussione dell'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dai senatori Fortunati ed altri.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. È stato raggiunto un accordo nel senso di modificare il penultimo comma dell'articolo 14 in questi termini:

« L'imposta è ridotta a un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 8-*ter* della presente legge ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo concordato del penultimo comma dell'articolo, che sostituisce l'emendamento Fortunati al primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta naturalmente assorbito l'emendamento che il senatore Braitenberg aveva presentato al primitivo testo del penultimo comma per sopprimere le parole: « e ad un quarto per le cartelle fondiarie ».

Si dia ora lettura del comma aggiuntivo proposto dallo stesso senatore Braitenberg.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" L'imposta si applica, nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie di miglioramento, maggiorando di lire 0,10 per ogni 100 lire di capitale mutuato i diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed in corrispondenza dei quali possano emettersi cartelle " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. Il mio emendamento non modifica affatto la misura dell'imposta, la

quale, in base all'emendamento della Commissione ormai già approvato, consiste in una riduzione ad un quarto. Si tratta soltanto di modificare la forma di riscossione.

Approvando il testo della Commissione, si dovrà modificare il mio emendamento nel senso che, anzichè dire: « L'imposta si applica » si dovrà dire: « L'imposta si riscuote ». Infatti la riduzione del 5 per mille ad 1,25 per mille corrisponde quasi esattamente, con una lieve differenza a favore dell'erario, all'aumento dell'abbonamento di 10 centesimi per 100 lire all'anno. Le cartelle fondiarie e quelle equiparate sono sempre emesse in correlazione ad un mutuo, e ne seguono l'andamento; quindi il sistema più semplice per riscuotere l'imposta sulle cartelle è quello di aumentare l'abbonamento già esistente in base all'articolo 27 della legge sul credito fondiario, ove è detto che queste cartelle fondiarie scontano una tassa fissa del 10 per cento per il contratto di mutuo e l'emissione in circolazione delle cartelle stesse.

Le cartelle circolano in stretta connessione con i mutui, non soltanto per l'ammontare del mutuo, ma anche per il tasso di interesse. Se il mutuo viene estinto anticipatamente, le cartelle vengo estratte dalla circolazione e l'imposta non ha più ragione di esistere. E, poichè in questo caso la legge sulle cartelle fondiarie prevede che si paghi in caso di estinzione anticipata quattro volte una annualità di abbonamento, lo Stato riceve, secondo calcoli esatti, l'1,25 per mille sulle cartelle in circolazione previsto dalla nuova legge, anzi, qualcosa di più.

Trattandosi solamente di modificare il modo di riscossione, ed essendo opportuno evitare, per quanto possibile, ogni ripercussione sul mercato delle cartelle, che è già di per sè difficile, io ritengo che tanto la Commissione quanto il Governo potranno accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI. La Commissione, sostanzialmente, è d'accordo. Le cartelle fondiarie, come tutti sanno, hanno un determinato corso: si consegnano ai mutuatari, e se dovessero scontare l'imposta cedolare, l'effetto sarebbe di farle ribassare sul mercato. Ora, poichè, come ripeto, le cartelle si consegnano ai mutuatari, i mutuatari dovrebbero subire le conseguenze del ribasso in forma unitaria, nel momento in cui si stipula il mutuo.

Invece, se si percepisce la tassa insieme con i diritti erariali, il mutuatario finisce col pagarla pagando le rate del mutuo e non ne subisce l'effetto nel momento in cui viene a contrarre il mutuo. Una sola differenza: siccome i diritti erariali sono in misura diversa secondo i vari tipi di mutui, riuscirebbe più facile per gli uffici applicare la tassa aumentando l'imponibile dei diritti erariali.

Pertanto la formula che la Commissione propone è la seguente: « L'imposta si applica, nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie di miglioramento, maggiorando di lire 10 per ogni 100 lire l'imponibile dei diritti erariali dovuti » (tali diritti erariali si aggirano presso a poco intorno ad una lira) « giusta le vigenti disposizioni a titolo di abbonamento sopra i mutui in corrispondenza dei quali possano emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Credo che il collega Braitenberg non abbia difficoltà ad accettare questa modifica, in quanto l'imponibile dei diritti erariali diventerebbe 110 lire invece di essere 100 lire, e quindi se l'imposta fosse esattamente l'1 per cento si verrebbero ad avere 11 centesimi di aumento invece di 10. Però ci sono dei diritti erariali all'8 per cento e al 15 per cento e quindi nella sostanza la formula proposta corrisponderebbe, secondo i calcoli degli uffici, alla formula dell'emendamento.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Mi pare che col testo proposto dalla Commissione lo Stato prende di più di quanto è previsto dalla nuova legge. Già l'aumento dell'abbonamento dello 0,10 per cento sul capitale mutuato dà allo Stato una

entrata lievemente superiore di quanto sarebbe se si pagasse l'1,25 sulle cartelle in circolazione; ora, aumentando la base per il calcolo dello 0,1 per cento non vi sarebbe più la corrispondenza con l'ammontare dell'imposta sulle cartelle fondiarie fissata con l'articolo già approvato. La differenza non sarà grande, ma ci sarà sempre a scapito dei mutuatari e a favore dello Stato.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo aderisce alla formula letta dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Si dia lettura della nuova formulazione, proposta dalla Commissione e accettata dal Governo, del comma aggiuntivo del senatore Braitenberg.

MOLINELLI, *Segretario*:

« L'imposta si applica, nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie di miglioramento, maggiorando di lire 10 per ogni 100 lire l'imponibile dei diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che il senatore Bertone ha testè presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 14, emendamento sul quale si è realizzato l'accordo dell'intera Commissione: « Le società, gli enti e le associazioni hanno facoltà di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Dichiaro di avere interpellato maggioranza e minoranza della Commissione e tutti concordano nell'emendamento, che viene, pertanto, proposto e presentato a nome della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento concordato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14 nel testo modificato.

MOLINELLI, *Segretario*:

TITOLO II.

Imposta sulle obbligazioni.

Art. 14.

Le società, gli enti e le associazioni indicati all'articolo 1, sono tenuti, con decorrenza del 1° gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3.

Le società, gli enti e le associazioni hanno facoltà di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società o dell'ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi

all'esercizio annuale della società o dell'ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta di applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 8-*ter* della presente legge.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta si applica, nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie, agrarie di miglioramento, maggiorando di lire 0,10 per ogni 100 lire l'imponibile dei diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14-*bis* proposto dalla Commissione.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 14-*bis*.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 10 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 11.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 12 e 13.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Propongo di aggiungere al primo periodo del primo comma le parole: « nonchè, ove i titoli abbiano quotazioni di Borsa, la media dei prezzi di compenso ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento aggiuntivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14-*bis* così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dovrà ora procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Giacometti. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissima dichiarazione di voto a nome del Partito socialista italiano. Malgrado il nostro vivissimo desiderio di votare contro, dichiariamo che ci asteniamo dalla votazione e lo facciamo perchè nel testo approvato vi sono nostre proposte che il Senato ha approvate.

Durante questa discussione abbiamo esposto tutte le ragioni tecniche, le considerazioni politiche e di opportunità che militavano a favore della nostra tesi, quella cioè dell'esenzione totale delle cooperative dall'imposta sulle società. Ci sono state opposte delle considerazioni di carattere tecnico. Si è detto, per esempio, che di fronte all'imposta tutti debbono essere uguali, non ci devono essere esenzioni.

È una tesi che si può sostenere, ma a condizione di trovare altri mezzi per venire incontro alle organizzazioni operaie e per mantenere gli impegni assunti nella Carta costituzionale e le assicurazioni del Governo di assistere il movimento cooperativo.

Orbene, nel bilancio 1954-55, signori del Governo, non solo non avete dimostrato questo spirito, ma avete addirittura diminuito di due milioni il già miserrimo stanziamento nel bilancio del Ministero del lavoro.

Quando ci venite a dire che è difficile distinguere la cooperazione spuria da quella ge-

nuina, come giustificate il fatto che dimostrate di distinguere benissimo le cooperative rosse dalle altre? I mezzi a disposizione per le selezioni li avete.

Ma particolarmente non per ragioni tecniche noi esprimiamo il nostro dissenso. Vi sono ragioni di carattere psicologico: voi mancate al compito principale della democrazia di immettere le classi lavoratrici nel governo dello Stato. Il vecchio Giolitti — che pure ha avuto la sua parte di disapprovazione dai nostri banchi — aveva pensato fin da quei tempi lontani ad immettere il Partito socialista nel Governo della cosa pubblica. Voi non solo non operate questa immissione, ma vi ostinate in una forma di sterile opposizione al movimento delle classi lavoratrici.

Ma tutto il male non viene per nuocere: l'opposizione ingiustificata che voi avete dimostrato alle nostre legittime richieste ci darà la forza per agire nel campo economico e nel campo politico. Affermare che il movimento cooperativo deve concorrere alla soluzione dei problemi strettamente legati agli interessi delle classi lavoratrici, significa constatare che la democrazia che voi rappresentate, è una democrazia « fasulla ». (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, mi sia consentito di rivolgere a lei il più cordiale ringraziamento per la cortese ed appassionata diligenza e per lo stile con cui, come di consueto, ella ha voluto e saputo dirigere la discussione, qualche volta vivace, che si è svolta in quest'Aula a proposito del disegno di legge istitutivo dell'imposta sulle società.

Non sappiamo, per quanto ci concerne, se siamo stati all'altezza del compito che dovevamo assolvere da questi banchi; e non sappiamo neanche se talora possiamo aver dato al nostro intervento un aspetto formale che poteva apparire non completamente aderente al suo stile, onorevole Presidente. Ci conforta però la constatazione che ella certamente ha saputo, come in altre circostanze, apprezzare la collaborazione critica e sempre razionale che noi abbiamo saputo e voluto dare alla discussione dei disegni di legge che interessano, come quelli tributari, la struttura fondamentale di uno Stato moderno. E ci conforta, onorevole Presidente, la constatazione che, al di là — in questo momento cerco di contenere le espressioni — delle strane e deformate informazioni e interpretazioni anche giornalistiche che su questo dibattito sono state, in modo più o meno ufficiale e ufficioso, diramate; ci conforta, dicevo, la constatazione che al di là di tutto questo, ormai nel Paese, centinaia di migliaia, forse milioni di italiani cooperatori e operatori nelle piccole e medie società economiche, incominciano a sentire, per usare il linguaggio caro ad Antonio Gramsci, a sentire e comprendere i problemi fondamentali della società moderna. Ci conforta la constatazione che le nostre posizioni, le nostre richieste saranno oggetto nell'altro ramo del Parlamento e nel Paese di un ampio dibattito. Abbiamo dichiarato da tempo che nell'attuale fase storica del mercato capitalistico finanziario non può essere messo in discussione il principio e l'obiettivo dell'istituzione di una imposta sulle società. È una posizione che da tempo noi, ed in modo particolare il Partito a cui ho l'onore di appartenere, abbiamo indicato al Paese ed alla classe dirigente. Nel dibattito, però, noi abbiamo documentato che nella realtà concreta, produttiva e distributiva, della nostra società nazionale, vi è una configurazione economica variabile della struttura societaria e che quindi non è possibile, a meno di commettere sostanziali ingiustizie, porre sullo stesso piano organizzazioni ed ordinamenti che hanno in comune solo o elementi giuridici formali o elementi giuridici contabili, ma che in realtà hanno una portata economica, una funzione economica sostanzialmente diversa.

Ci siamo quindi battuti perchè veramente il principio costituzionale della capacità contributiva fosse colto negli elementi oggettivi di carattere economico e non negli elementi formali, esteriori. Abbiamo richiesto in maniera aperta che le cooperative, società di persone e non di capitali, non fossero assoggettate all'imposta sulle società e che comunque, se si fosse ritenuto che il movimento cooperativo nel suo complesso doveva essere chiamato a dare un suo contributo per i bisogni generali

dello Stato e della società nazionale, questo fosse deciso con apposito separato provvedimento, in cui si fosse potuto analizzare a fondo la struttura, la composizione delle società cooperative, nei vari settori di attività e nelle varie forme attraverso cui la cooperazione si è manifestata e si manifesta. Questa nostra duplice richiesta è stata respinta.

Abbiamo chiesto in via subordinata che la esenzione dall'imposta sulle società per le cooperative fosse fissata oggettivamente in limiti economici di capitale e di patrimonio, che rispondessero non ad una impostazione contabile ma a quella che è la reale esigenza dell'autentica struttura cooperativa, vista non nella situazione in atto, ma nel precetto costituzionale di una prospettiva di sviluppo delle sue dimensioni. La richiesta è stata respinta.

Abbiamo chiesto infine che il rapporto reddito fiscale — capitale fiscale, che è alla base della progettata imposta sulla società, attraverso una riduzione dell'aliquota fosse riportato, per quanto riguarda le cooperative, a dimensioni razionali. La richiesta è stata respinta.

Abbiamo proposto una gradazione di carattere generale, con riferimento al volume complessivo del reddito e non al volume del reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile con riferimento, quindi, ad un parametro che non può essere invocato come elusivo nei confronti delle società di comodo, in quanto il volume complessivo del reddito accertato ai fini dei vari tributi è l'unico parametro che può determinare la reale consistenza economica dei vari tipi di società. Da questo punto di vista abbiamo proposto che l'aliquota sia ridotta del 50 per cento per tutte le società il cui reddito totale è inferiore a 5 milioni; una riduzione del 25 per cento per tutte le società il cui reddito complessivo è compreso tra 5 e 20 milioni; nessuna riduzione per tutte le società il cui reddito complessivo è compreso tra 20 e 250 milioni; un aumento del 25 per cento dell'aliquota per tutte le società il cui reddito è valutato oltre i 250 milioni. La proposta, che risponde fra l'altro a princìpi generali adottati in tutte le legislazioni che hanno fra gli strumenti tributari uno strumento analogo a quello che noi abbiamo discusso, è stata respinta.

Abbiamo giustificato un aumento della riduzione dell'aliquota in particolare per le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno. La richiesta è stata respinta.

Noi, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, siamo convinti, razionalmente e appassionatamente convinti che le nostre posizioni, che le nostre richieste rispondono non solo alle esigenze costituzionali, ma rispecchiano anche le reali condizioni oggettive, sono il riflesso di una razionale e sana prospettiva di sviluppo generale delle nostre condizioni economiche, di un orientamento generale della nostra politica economica. Noi ci auguriamo che la Camera dei deputati riesamini attentamente e profondamente tutte le nostre posizioni e tutte le nostre richieste, cosicchè al disegno di legge possano essere apportate le modificazioni che noi riteniamo assolutamente necessarie. A tale scopo, noi da questi banchi rivolgiamo un saluto e un incitamento ai milioni di cooperatori italiani perchè da oggi, assemblea per assemblea, in migliaia e migliaia di assemblee, braccianti, contadini, impiegati, cooperatori, inquilini, discutano e dibattano gli elementi fondamentali del disegno di legge, le richieste fondamentali che noi abbiamo avanzate. Siamo sicuri che da queste migliaia di assemblee uscirà una voce sola e che da questo enorme esame pubblico noi saremo promossi!

In queste condizioni, onorevole Presidente, noi non possiamo votare contro il disegno di legge perchè questo significherebbe votare contro un principio, un orientamento tributario che noi per primi abbiamo sostenuto. Dobbiamo però apertamente dichiarare all'opinione pubblica che il principio è stato realizzato ed applicato in forme che noi non riconosciamo corrispondenti nè all'obiettivo che il disegno di legge nelle linee generali si era proposto, nè alle condizioni oggettive della società economica nazionale, nè a prospettive di sviluppo democratico della politica economica. Dichiariamo quindi di astenerci dal voto, con l'augurio e, più che con l'augurio, con la certezza di poter in breve ritrovare in quest'Aula, con la modificazione delle norme che la maggioranza si accinge ad approvare, una unanimità di consensi per una autentica politica tributaria ed economica che faccia proprie le esi-

genze generali ed universali della società nazionale italiana. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. La mia dichiarazione di voto si rivolge a questa Assemblea e non ad altre Assemblee che ci sono state preannunciate. Io pensavo e speravo che, pur con tutte le riserve, noi avessimo trovato nell'approvazione di questo disegno di legge quella unanimità che trovammo allorquando approvammo la prima delle leggi di riforma tributaria, cioè quella che va sotto il nome di « legge Vanoni ».

Non è stato così. Esigenze d'altra natura, che abbiamo sentito echeggiare nel discorso dell'onorevole Fortunati, hanno impedito di raggiungere questa unanimità.

È forse superfluo che io dichiari che il Gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge. Ma sia permesso (non per una ragione di orgoglio personale, perchè io mi vestirei delle penne del pavone, perchè lo trovai predisposto dal Ministro Vanoni) di ricordare che questo disegno di legge porta come nome di presentatore il mio nome, e mi sia permesso ricordare che questo disegno di legge fu presentato da un Governo esclusivamente democristiano, molto transitorio, il quale sentiva già, e dimostrava già con la presentazione di questo disegno di legge, quelle esigenze di rinnovamento e di progresso sociale, le quali sono state poi riaffermate dal Governo oggi in carica e al quale non mancai di esprimere in altra occasione tutto il mio augurio e tutta la mia fiducia.

Ma io debbo spiegare perchè noi approviamo questo disegno di legge. Non entrerò in polemica col senatore Fortunati, perchè questo vorrebbe dire ridiscutere tutti gli emendamenti che sono stati già discussi e che il Senato non ha creduto di approvare. Dirò semplicemente che questo disegno di legge è da noi approvato perchè continua quella linea di riforma tributaria, che è stata iniziata nel 1950 e che è in svolgimento.

Questa legge, nonostante quelle che possano essere le critiche preconcette, è una legge la quale indubbiamente si muove sulla linea di riforma di struttura del sistema fiscale italiano, riforma di struttura in quanto incide su quel rapporto tra imposte dirette ed imposte indirette che tutti riconosciamo dover essere gradualmente corretto, ed è riforma di costume, che non è meno necessaria della riforma di struttura, inquantochè mira a far sì che le forme giuridiche non valgano per coloro che hanno responsabilità tributarie a sottrarsi alle loro responsabilità.

Questa legge, quindi, è un passo sul cammino che è stato iniziato e che noi dovremo proseguire allorquando verrà in discussione la legge sull'accertamento, che è già davanti alla 5ª Commissione. So bene che la 5ª Commissione — come ce ne ha date ampie prove — sotto la guida del suo Presidente esamina diligentemente i disegni di legge che vengono presentati dal Governo e sono certo che anche quello sull'accertamento tributario avrà una profonda elaborazione, ma io mi augurerei che fosse non solo profonda ma anche rapida perchè ritengo che quel disegno di legge abbia importanza non minore di quello che oggi è approvato dal Senato. E faremo allora un altro passo sulla strada di risanamento, di riforme e di moralizzazione del costume.

Per questo, onorevole Giacometti, noi abbiamo il diritto di respingere quell'aggettivo con cui ella ha creduto di chiudere la sua dichiarazione di voto. Non si tratta di democrazia fasulla. La vera democrazia — che non uccide la libertà — si costruisce su queste riforme tributarie, e per esse trova la sua base fondamentale. È per questo che noi, in perfetta coscienza, diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge. (*Vivissimi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, propongo che il Senato dia mandato alla Commissione finanze e tesoro di procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Avverto che la maggioranza della Commissione ha modificato il titolo del disegno di legge, sostituendo alla parola « moderazioni » la parola « modificazioni ».

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo » (523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Ho chiesto di parlare per fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo comunista. Quando venne innanzi a quest'Assemblea la proposta di legge 17 luglio 1952, divenuta legge l'11 marzo 1953, il Gruppo al quale appartengo dette voto favorevole al disegno di legge, pur avendo dichiarato, così come oggi noi dichiariamo, di essere per principio contrario alla delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti legislativi. Allora però il nostro voto era giustificato da una situazione di fatto particolare, che oggi più non vi è: noi eravamo cioè alla fine della legislatura e pensavamo che, delegando il Governo ad emanare leggi sul decentramento amministrativo, si potesse raggiungere prima lo scopo al quale anche noi tendevamo. Oggi però la situazione è diversa, perchè noi siamo all'inizio della legislatura e quindi il Parlamento potrebbe regolarmente discutere e promulgare la legge di decentramento amministrativo.

Oggi noi non possiamo votare a favore di questa legge, anche perchè, nonostante la delega avuta solamente ad un mese di scadenza del termine fissato, la Commissione ebbe a riunirsi per decidere in merito, decisione che poi non vi è stata. Ma noi non possiamo neanche votare contro la legge che ci si presenta perchè non vorremmo che, da parte delle amministrazioni locali, si desse al nostro voto un'interpretazione diversa da quelle che sono le ragioni per le quali noi siamo spinti ad astenerci.

Quindi noi dichiariamo che ci asteniamo dal voto.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. A nome del Partito socialista italiano, a cui ho l'onore di appartenere, dichiaro di associarmi completamente alle osservazioni fatte dal collega Gramegna, e dichiaro che anche il Gruppo socialista si asterrà dalla votazione della legge.

PIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA. Onorevoli colleghi, quale membro della Commissione consultiva prevista dalla legge 1953, ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza di questa richiesta proroga della legge testè indicata.

Sta di fatto che la Commissione consultiva fu convocata un mese prima della scadenza del termine previsto dalla legge 11 marzo 1953, ma sta altrettanto di fatto che il lavoro compiuto sotto la direzione dell'onorevole Ministro Tupini e dell'onorevole Sottosegretario Lucifredi fu veramente cospicuo, per cui la Commissione consultiva, in reiterate sedute, potè esaminare e concretare gli schemi di decreto per tutta la materia che riguarda il Ministro degli interni e il Ministero della marina mercantile.

Sono in grado di rendere noto al Senato che un altro cumulo di schemi e di decreti è

già stato predisposto, per modo che quel decentramento burocratico ed autarchico che è previsto dalla legge 11 marzo 1953 possa avere il più presto possibile la sua attuazione. Una discussione in Aula di tutti questi problemi, che sono piccoli nella loro singola entità ma che viceversa abbracciano tutte le amministrazioni, non potrebbe sortire lo scopo che invece si vuole raggiungere attraverso la delega.

Reitero quindi la mia preghiera al Senato di voler approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BARACCO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro Tupini.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo inutile ripetere gli argomenti a favore della richiesta proroga, che del resto sono stati ampiamente illustrati nella relazione. Il Governo ne ha più volte sollecitato l'approvazione.

Si tratta di una proroga della legge per il decentramento autarchico e amministrativo. Le ragioni per le quali non fu potuto realizzare attraverso le leggi delegate il previsto decentramento, sono note a tutti. Ma posso dire che non appena il Parlamento è stato messo in condizioni di funzionare, il Governo si è fatto sollecito nel richiedere la proroga della legge scaduta e nel frattempo, valendosi dei suoi poteri, ha convocato la Commissione competente stabilita dalla legge, la quale ha lavorato con grande assiduità sospendendo i suoi lavori solo dopo che era scaduto il termine della legge che oggi è al nostro esame per la proroga. Nel frattempo sono state diramate per il Consiglio dei ministri due proposte di leggi delegate, cioè quella relativa ai servizi del Ministero dell'interno e l'altra relativa ai servizi del Ministero della marina mercantile. Sono altresì pronti per essere sottoposti alla Commissione consultiva, non appena il Parlamento avrà concesso la proroga, altre proposte di leggi delegate relative al decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura e foreste, mentre sono in istato di avanzata preparazione gli schemi riguardanti l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ed il Ministero dei lavori pubblici.

Noi abbiamo quindi intenzione di lavorare sul serio e di utilizzare il termine nuovo di proroga che il Parlamento ci darà perchè la legge abbia al più presto la sua applicazione.

Per queste ragioni invoco dal Senato che, così come ha fatto la Camera, voglia concederci questa proroga.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.

Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dai senatori Gramegna ed altri il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti non consente il trasferimento di personale facente parte dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato ».

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Ho l'impressione (dato che non ho avuto il tempo di approfondire questo problema, che mi pare però degno di rilievo) che non sia possibile, in sede di richiesta di proroga, per cui l'*iter* della legge è stato esattamente quello indicato nel titolo,

introdurre delle modificazioni sostanziali alla legge. Io credo di no, perchè l'esame della legge avrebbe dovuto essere di merito e la Commissione avrebbe dovuto riferire anche su questo. Dato che non è così e che la Commissione si è limitata a riferire soltanto sulla richiesta di proroga, l'Assemblea non può entrare nel merito e modificare la legge, con la conseguenza che le eventuali modificazioni potrebbero interferire anche su ciò che, in base alla legge, è stato già fatto in pieno diritto. Ritengo perciò che non possono essere introdotte delle modificazioni sostanziali negli articoli della legge che si intende prorogare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Onorevole Presidente, sul merito dell'emendamento la Commissione è decisamente contraria. Debbo rammentare una circostanza: durante i lavori della Costituente fu presentato un ordine del giorno Nitti il quale fu approvato all'unanimità. L'ordine del giorno stabiliva che per l'attuazione del decentramento amministrativo dovessero essere utilizzati gli stessi elementi della burocrazia statale. L'ordine del giorno era determinato da una duplice considerazione: 1) la preparazione e competenza tecnica degli impiegati dell'Amministrazione statale, dal momento che funzioni dell'Amministrazione statale venivano a passare alle Amministrazioni periferiche; 2) la necessità più che l'opportunità di non creare una nuova burocrazia.

Ora io vorrei richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza di questo emendamento che si presenta in una forma semplice, quasi timida ad inserire niente di meno un capovolgimento completo in quello che è sia l'ordinamento burocratico sia l'assestamento economico necessario per rispondere all'ordinamento burocratico stesso, che verrebbe ad essere duplicato per effetto della innovazione apportata dall'onorevole Gramegna.

È per questo che la Commissione è decisamente contraria all'emendamento.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Le ragioni addotte dal Presidente della 1ª Commissione per opporsi all'accoglimento del nostro emendamento ci convincono ancora maggiormente ad insistere nello emendamento medesimo per la bontà dei motivi che ci hanno indotto a presentarlo. La legge delega che noi abbiamo dato al Governo perchè provvedesse al decentramento amministrativo stabilisce il divieto di assumere altro personale e dà facoltà con questa legge agli Enti locali di esercitare delle funzioni oggi di competenza degli organi centrali. Debbono quindi essere gli Enti locali a provvedere al personale necessario e non debbono essere mandati impiegati dell'Amministrazione centrale, i quali sono protetti da uno stato giuridico che fa divieto di trasferire dall'Amministrazione centrale presso gli Enti locali. Queste ragioni ci hanno indotto a presentare lo emendamento perchè deve essere chiaro che con le leggi sul decentramento amministrativo non ci deve essere un trasferimento dal centro verso la periferia per l'espletamento delle funzioni di competenza degli organi locali, ai quali spetterà di regolare totalmente i compiti che vengono loro affidati dalle leggi. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro Tupini ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alle considerazioni del Presidente della 1ª Commissione sull'opportunità che il Senato respinga l'emendamento del senatore Gramegna. Aggiungo una sola considerazione, e cioè che non si può pretendere in pari tempo la botte piena e la moglie ubriaca: se decentriamo dei servizi, i funzionari che vi attendevano che cosa farebbero se rimanessero al centro?

Posto in questi termini il quesito, è facile al Senato convincersi circa l'opportunità di respingere l'emendamento e a votare il disegno di legge nel testo presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Gramegna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giugno 1956, le norme emanate in base alla legge delega prevista dall'articolo 1, nonchè a coordinare nel termine medesimo le norme stesse con quelle delle leggi attualmente in vigore, in modo da raggrupparle in più testi organici.

I testi unici saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per la discussione di una mozione e per lo svolgimento di due interpellanze.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, nella seduta di ieri l'altro è stata presentata a firma di alcuni colleghi di questa parte una mozione concernente il problema delle abitazioni. Non ho bisogno di far presente all'Assemblea l'importanza e l'urgenza della mozione, tanto più che in questi giorni dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge che concerne uno degli aspetti di questo problema, quello delle locazioni.

Vorrei chiedere quindi a lei di voler pregare il Governo di fissare rapidamente il giorno della discussione di questa mozione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro Tupini ad esprimere l'avviso del Governo sulla data di discussione della mozione.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Se il senatore Minio vivesse in questo mondo politico, dovrebbe sapere che tra le sollecitudini del Governo c'è proprio quella di intensificare sempre più l'azione a favore delle case per la povera gente. Ora questa mozione si inserisce proprio nell'attività che sta svolgendo il Governo, mediante la preparazione di appositi disegni di legge che il Parlamento avrà presto occasione di esaminare. D'altra parte non sono in grado di poter dire all'onorevole Minio se e quando il Governo potrà consentire che questa mozione sia iscritta all'ordine del giorno. Io ne riferirò al Presidente del Consiglio. (*Commenti dalla sinistra*).

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Non voglio riferirmi alle parole dell'onorevole Tupini che forse sono andate un po' al di là del suo pensiero. Non ritengo che il ministro Tupini volesse consentire o non consentire alla discussione di una mozione, sulla quale evidentemente deve decidere il Senato e non il Governo. Voglio piuttosto riferirmi alle ultime parole pronunciate dal Ministro, quando ha detto che non può impegnarsi, ma che si preoccuperà di riferirne al Presidente del Consiglio. È in questo senso che rinnovo la mia preghiera perchè, pur riconoscendo che il problema da noi sollevato è all'attenzione del Governo, esso è così grave che ci sembra opportuno che il Senato possa manifestare la sua opinione.

LUSSU. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. L'onorevole rappresentante del Governo, che nel nostro caso questa mattina è l'onorevole Tupini, ci fa ricordare che egli, in materia di deferenza ai diritti del Senato, è negativamente recidivo. (*Ilarità*). Abbiamo tutti sentito le espressioni, in verità poco accorte e meno ancora curate, con cui ha risposto alla richiesta di uno dei nostri colleghi il quale, nella forma più deferente per il Governo e per il Senato, chiedeva che si fissasse al più presto la discussione della mozione sulle abitazioni; il rappresentante del Governo ha risposto in modo sportivo e, aggiungerei, poco responsabile. (*Commenti dal centro e dalla destra*).

Io ho chiesto la parola per un richiamo al Regolamento, affinchè l'onorevole rappresentante del Governo si renda conto finalmente una volta e, se è possibile, per sempre, che vi sono dei doveri che bisogna rispettare ed innanzi tutto il dovere di conoscere il Regolamento. Il rappresentante del Governo non può dirci qui che non è in grado di sapere se e quando il Governo potrà fissare all'ordine del giorno la discussione della mozione. Il nostro Regolamento dice che, sentiti i senatori ed il Governo, il Senato decide quando si discute una mozione. (*Approvazioni dalla sinistra*). Pertanto io credo che un giurista insigne come l'onorevole Tupini, che è anche un vecchio parlamentare, mi dovrebbe alla fine essere grato di questo richiamo al Regolamento che io faccio.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Lussu e onorevole Minio, è stato domandato al Governo se e quando fosse disposto...

MOLINELLI. È stato domandato al Presidente del Senato.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. La domanda è stata fatta anche al Governo ed allora io ho risposto a suo nome che ne avrei riferito al Presidente del Consiglio per una definitiva risposta. (*Interruzione del senatore Lussu; clamori*). E quando io ho detto la parola « consentire » non ho inteso di subordinare nel modo formale al cosiddetto consenso del Governo questa discussione, ma ho inteso soltanto dare al termine « consentire » il significato usuale, che è quello di concordare, e cioè di concordare con la Presidenza del Senato il giorno ed i termini della discussione. (*Vivaci commenti alla sinistra*).

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Poichè sembra pacifico che sia di competenza dell'Assemblea di fissare il giorno della discussione della mozione, e si è insistito perchè questo giorno sia fissato, propongo formalmente che si fissi la prima seduta dopo le ferie estive. (*Vivaci commenti alla sinistra*). Chiedo che tale proposta sia messa ai voti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se mi consentono, ho una comunicazione da fare. Io ho avuto l'occasione, la ventura — direi forse la sventura — di ricevere una delegazione che mi ha consegnato in modo solenne questa mozione. A questa delegazione e alle comunicazioni che mi sono state fatte, e che sono quanto di più penoso un Presidente di Assemblea possa ricevere, ho dato il massimo degli affidamenti, e cioè che il Senato avrebbe esaminato la mozione non appena possibile. Ritengo quindi, all'infuori delle proposte che sono state fatte qui, che il Presidente del Senato potrebbe prendere accordi con il Presidente del Consiglio perchè la discussione avvenga nei termini più brevi possibili, compatibilmente con i lavori del Governo e del Senato. (*Applausi*).

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Vorrei pregare il Presidente di sollecitare il Governo affinchè sia fissata la data di svolgimento della mia interpellanza

riguardante le cure climatiche ai mutilati di guerra.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Rinnovo la richiesta avanzata due giorni fa, pregando il Presidente di farsi interprete presso il Governo della necessità che sia sollecitamente fissata la data di svolgimento dell'interpellanza sulla sciagura di Ribolla.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Prego l'onorevole Presidente di prendere direttamente accordi con il Presidente del Consiglio affinchè queste interpellanze siano svolte il più presto possibile.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi in base ai quali è stato rifiutato il rinnovo del passaporto all'attrice Paola Borboni che doveva recarsi a Varsavia in occasione delle celebrazioni del centenario della morte del grande attore polacco Ludwig Salski e per sapere come si può conciliare la ripetuta affermazione che i Paesi di democrazia popolare ci chiudono le loro frontiere con una cortina di ferro quando, con deplorevole sistematica continuità, si impedisce a cittadini italiani rappresentanti di categorie qualificate — scienziati, artisti, professionisti, industriali, sportivi — di recarsi in tali paesi (344-*Urgenza*).

BUSONI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza e che cosa pensi del fatto che, nella sentenza emessa dalla Corte di assise di Terni a carico di Albertino Masetti e redatta dal Consigliere di Corte di appello Lener, è affermato: « la norma dell'articolo 269 venne introdotta nella legislatura penale per colpire e reprimere la piaga del fuoruscitismo. Cioè l'attività di coloro che, emigrati all'estero dopo la instaurazione in Italia del regime fascista, infangavano e infamavano la propria Patria, resi audaci e sicuri dalla impunità che ad essi derivava dalla circostanza di trovarsi fuori delle frontiere dello Stato ».

Se ritiene ammissibile che un magistrato giudicante, nell'esercizio delle sue funzioni, si abbandoni nelle stesse sentenze ad affermazioni e giudizi che costituiscono obiettivamente manifestazioni di apologia del fascismo perseguibili secondo le leggi vigenti; se ritiene tollerabile che un magistrato, esorbitando dalle sue funzioni, vilipenda nella sua sentenza cittadini ed intere categorie di cittadini del tutto estranei al giudizio e che non hanno nessuna possibilità di difendersi legalmente contro siffatte aggressioni morali; se non ritiene il caso di promuovere, nell'interesse del prestigio della Magistratura, a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, azione disciplinare contro questo magistrato che già altre volte è stato sottoposto ad inchiesta sia per fatti analoghi, sia per fatti attinenti alla sua moralità; se non ritiene che l'auspicata e non realizzata indipendenza della Magistratura non gioverebbe, attraverso l'autocontrollo dell'ordine, ad evitare le deplorate esorbitanze, in verità assai gravi, e se non ritiene, infine, che questo caso ponga ancora una volta il problema dell'abrogazione delle norme fasciste tuttora contenute nei codici vigenti (345).

PALERMO, CERABONA, DE LUCA Luca, CALDERA, SPAGNA, AGOSTINO, NASI, SPEZZANO, GRAMEGNA, MARZOLA, GAVINA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che l'asfaltatura della strada provinciale Pederobba-Romano (Treviso), per il solo lotto di lavori Pederobba-Cavaso del Tomba da un anno e mezzo paralizza il transito stradale, con grave pregiudizio per gli in-

teressi della popolazione d'una vasta zona, di sviluppo anche turistico. Tenuto presente che non esiste altra strada di transito per pedoni, biciclette, carri e automezzi, l'intervento del Ministero potrebbe stabilire se il grave disagio generale provocato dalla lentezza dell'esecuzione dei lavori trovi giustificazione, sia sotto il profilo tecnico, che giuridico, da parte dell'appaltante (520).

RAVAGNAN.

Al Ministro dell'interno, per sapere perchè è stato negato il passaporto alla nota attrice Paola Borboni (521).

LOCATELLI.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere su quali elementi la G.P.A. di Milano presieduta dal vice prefetto Biondi, giudicando sulla tassa di famiglia applicata dal comune di Binasco a Catevani Angelo nella misura di lire 75.000, e già precedentemente fissata a lire 55.890 (somma che il Catevani era disposto a pagare), l'ha ridotta a lire 36.000. Il Catevani è comproprietario, col fratello e la sorella, di stabili a Binasco (40 vani) e a Venate, a Rozzano, Casorate I, non ha carichi di famiglia, è uno dei più ricchi del paese. Con il criterio ingiustamente adottato dalla G.P.A., gli impiegati e gli operai non dovrebbero pagare nessuna tassa di famiglia e la G.P.A. dovrebbe decidere la loro esenzione (522).

LOCATELLI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se: considerando che la popolazione residente in Milano si aggira sul milione e quattrocentomila unità e che ogni giorno molte migliaia di persone affluiscono in quella città per ragioni di affari, non ritenga necessario aumentare adeguatamente il numero degli attuali collegi notarili, ormai inadeguati in modo manifesto (523).

MONTAGNANI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere: *a*) le ragioni che hanno impedito alla Autorità prefettizia della provincia di Pavia di dar corso nei termini legali alla pratica di approvazione della delibera consiliare del 29 ottobre 1953 con la quale si provvedeva per la cessione di mq. 2.500 di terreno occorrenti per lo sviluppo dell'attività aziendale di produzione meccanica quale è la società « Motobici » per la costruzione di micromotori in attività e crescente sviluppo produttivo iniziatosi dal 1947; *b*) per sapere ancora se la detta Autorità si sia resa conto del danno materiale e morale che dalla mancata esecuzione di detta delibera consiliare deriva alla città di Stradella compromettendone il migliore sviluppo industriale ed economico che con la detta delibera si intendeva ed intende invece facilitare; *c*) per sapere da ultimo se il Ministero non intende intervenire per rimuovere l'atteggiamento manifestamente ostruzionistico dell'Autorità periferica con una azione negativa, che dura ormai da sette mesi, malgrado le ripetute sollecitazioni rinnovate dalla Amministrazione comunale di Stradella (524).

GAVINA, FARINA.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì, 15 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (367).

2. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

La seduta è tolta alle ore 11,30.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti